Esonero totale o parziale dall'esame di lingua estera per l' abilitazione di Guida Turistica, fermo restando che i partecipanti che chiedo l'esonero dell'esame di lingua estera, alla domanda devono allegare l'attestato di abilitazione alle professioni turistiche ove deve **risultare la lingua estera** di abilitazione, si ritiene chiarire la questione riportando testualmente quanto di seguito:

Legge Regionale 08/09/1998, n. 35

Art. 10 Esonero totale o parziale dall'esame.

- 1. Ai sensi dell'art. <u>6, commi 4 e 5</u>, del <u>decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391</u>, l'Ufficio Turismo della Regione effettua l'accertamento della professionalità per i cittadini di uno stato membro della U.E. che hanno svolto attività di accompagnatore o corriere turistico e/o interprete turistico. La certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività, rilasciato dalle competenti autorità, deve comprovare che la stessa è stata prestata con una delle modalità previste dal citato decreto legislativo.
- 2. Sono esonerati dall'esame di abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico coloro che sono in possesso di specifico titolo di studio rilasciato da Università statali o legalmente riconosciute.
- 3. Le guide turistiche e le guide escursionistiche e ambientali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre Regioni o province autonome e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Basilicata dovranno sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza delle opere d'arte, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici e parchi per quanto riguarda le guide turistiche e del territorio e delle sue caratteristiche per quanto concerne le guide escursionistiche e ambientali.
- 4. Sono esonerati dagli esami di lingue straniere le guide turistiche che intendano conseguire la specializzazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
- 5. Sono altresì esonerati dall'esame di abilitazione gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici e gli animatori turistici che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre Regioni o province autonome.
- 6. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una o più professioni turistiche possono conseguire l'abilitazione in altre professioni turistiche senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.
- 7. Coloro che, già in possesso della prescritta abilitazione, intendono estendere ad altra lingua straniera l'esercizio della propria professione, sono tenuti a sostenere solo le prove scritte ed orali nella ulteriore lingua prescelta.